



Commento relativo alla modifica¹ dell'ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc)

1. Contesto

A vent'anni dall'introduzione del cosiddetto concetto della «New Approach», strategia che ha contribuito in modo decisivo all'istituzione della libera circolazione delle merci nel mercato interno europeo, è stata constatata la necessità di migliorarne l'attuazione. In effetti, il quadro legislativo è diventato sempre più complesso e spesso per lo stesso prodotto è prevista l'applicazione contemporanea di diverse prescrizioni. Se poi tali prescrizioni non sono uniformi, diventa difficile per gli operatori economici e le autorità applicarle in modo corretto. Per ovviare a queste lacune orizzontali, il 1° gennaio 2010 è entrato in vigore nell'UE il nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti (il cosiddetto «New Legislative Framework», NLF)², il cui scopo è rendere più efficaci le prescrizioni europee relative alla sicurezza dei prodotti e rafforzare i meccanismi per la loro attuazione nonché conseguire una maggiore coerenza nei diversi settori economici.

Il NLF stabilisce requisiti di base per l'accreditamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato e persegue un quadro normativo uniforme (p. es. definizioni armonizzate) e condizioni concorrenziali paritarie fra gli operatori economici (diritti e obblighi uniformi). L'intera legislazione europea sui prodotti va adeguata al nuovo quadro legale. Nell'ambito del cosiddetto «Alignment Package»³ sono già state riviste otto direttive europee, che dovranno essere attuate entro il 20 aprile 2016.

Le direttive dell'«Alignment Package» non hanno subito una revisione sostanziale: gli adeguamenti riguardano le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, i requisiti per l'accreditamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità e i principi di base della sorveglianza del mercato.

Il NLF introduce definizioni legali uniformi per i concetti fondamentali - che fino ad oggi, nel quadro della «New Approach», venivano definiti in maniera diversa nelle singole direttive settoriali europee -, permettendo in tal modo di utilizzare gli stessi termini per tutto il mercato interno dell'UE.

Anche gli obblighi degli operatori economici vengono ridefiniti. Nella messa a disposizione sul mercato e nell'immissione sul mercato, gli operatori economici devono agire con responsabilità

¹ Testo approvato dal Consiglio federale il 25 novembre 2015, pubblicato nella raccolta ufficiale RU 2016 219 (RS 930.112)

² Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

³ Direttiva 2014/28/UE (esplosivi), 2014/29/UE (recipienti semplici a pressione), 2014/30/UE (compatibilità elettromagnetica), 2014/31/UE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 2014/32/UE (strumenti di misura), 2014/33/UE (ascensori), 2014/34/UE (apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva), 2014/35/UE (materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione).

e nel pieno rispetto dei requisiti normativi vigenti. L'UE presuppone il principio della responsabilità graduata, che stabilisce una ripartizione chiara e proporzionale dei diritti e degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

I nuovi requisiti per l'accreditamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità stabiliti dal NLF assicurano inoltre un livello qualitativo uniforme nell'esecuzione della valutazione della conformità.

Infine, il NLF definisce i requisiti di base a livello orizzontale nell'ambito della sorveglianza del mercato per gli Stati membri e le autorità nazionali che, come avvenuto fino ad oggi, continuano a disporre delle autorizzazioni e dei mezzi necessari per ritirare dal mercato o distruggere i prodotti non conformi o pericolosi. Queste misure di protezione, come le prescrizioni sui controlli dei prodotti provenienti da Paesi terzi, trovano ora il loro fondamento giuridico nel NLF, che prevede inoltre l'introduzione di nuovi mezzi di comunicazione per la collaborazione fra le autorità nazionali e fra tali autorità e la Commissione europea.

2. Conseguenze per la Svizzera

Secondo la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG, RS 946.51), il legislatore deve elaborare le prescrizioni tecniche in modo da renderle compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera (art. 4 cpv. 2) e il Consiglio federale può concludere accordi internazionali con l'intento di ridurre o rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio (art. 14 LOTG). L'Accordo fra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA)⁴ copre 20 settori di prodotti le cui disposizioni normative e amministrative svizzere e dell'UE sono considerate equivalenti. Per la commercializzazione sul mercato svizzero e su quello dell'UE, i prodotti rientranti nel campo di applicazione del MRA vengono sottoposti a un'unica valutazione della conformità (verifica, certificazione, ispezione) svolta da un organismo riconosciuto ai sensi dell'Accordo.

Le otto direttive dell'«Alignment Package» rientrano nel campo di applicazione del MRA. Per garantire l'equivalenza fra la legislazione europea e quella svizzera anche dopo il 20 aprile 2016, le corrispondenti ordinanze svizzere devono essere tempestivamente adeguate e i capitoli del MRA interessati devono essere rivisti tramite una decisione del Comitato misto. Prima della scadenza del termine di recepimento delle direttive UE dovranno essere rinotificati presso la Commissione europea tutti gli organismi di accreditamento preposti alla valutazione e riconosciuti nel quadro del MRA.

3. Ordinanze interessate

L'adeguamento riguarda le seguenti otto ordinanze settoriali:

Ordinanza	Direttiva	Capitolo MRA	Ufficio competente
Ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (RS 819.122)	2014/29/UE	6, Apparecchi a pressione	SECO/ABPS
Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (RS 734.6)	2014/34/UE	8, Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva	UFE

⁴ RS 0.946.526.81

Ordinanza sui prodotti elettrici e bassa tensione (RS 734.26)	2014/35/UE	9, Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica	UFE
Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (RS 734.5)	2014/30/UE	9, Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica	UFCOM
Ordinanza sugli strumenti di misurazione (RS 941.210)	2014/32/UE	11, Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati	METAS
Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (RS 941.213)	2014/31/UE	11, Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati	METAS
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (RS 819.13)	2014/33/UE	17, Ascensori	SECO/ABPS
Ordinanza sugli esplosivi (RS 941.411)	2014/28/UE	20, Esplosivi per uso civile	FEDPOL

Il presente documento tratta la revisione dell'ordinanza sugli ascensori (RS 819.13) per la trasposizione nel diritto svizzero della direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione).

4. Rapporto tra le disposizioni legali svizzere proposte e la regolamentazione dell'UE

L'ordinanza riveduta traspone la regolamentazione dell'UE ad eccezione della marcatura CE.

5. Basi giuridiche

L'ordinanza sugli ascensori si basa sull'articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11). Le ulteriori basi legali sono la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF, RS 832.20), la legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE, RS 734.0) e la legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTIC, RS 946.51).

6. Entrata in vigore

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 45 della direttiva 2014/33/UE sugli ascensori, la Svizzera prevede l'entrata in vigore dell'ordinanza sugli ascensori per il 20 aprile 2016.

7. Commento alle singole disposizioni dell'ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Premesse:

L'ordinanza riveduta si basa sul metodo dei rimandi già applicato - e accettato dalle cerchie interessate - in occasione della trasposizione della direttiva UE relativa alle macchine nell'ordinanza sulle macchine. Le novità riguardano, oltre alla struttura dell'ordinanza, le definizioni, gli obblighi degli operatori economici e i criteri applicabili agli organismi di valutazione della conformità.

Per garantire la continuità, il titolo dell'ordinanza menziona solo gli ascensori, anche se quest'ultima comprende anche i componenti di sicurezza per ascensori.

La versione di riferimento della direttiva UE sugli ascensori è quella pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251). Pertanto, in caso di revisione della direttiva UE sugli ascensori, l'ordinanza dovrà essere modificata di conseguenza. In questo modo si garantisce un rimando statico e non dinamico nel diritto svizzero.

Il diritto svizzero non può prescrivere il requisito della marcatura CE, poiché questo simbolo appartiene all'UE. La Svizzera, comunque, ammette la marcatura CE se apposta in maniera conforme al diritto UE, pur non prevedendola nella propria legislazione. Si ha in questo caso una riserva per quanto concerne la marcatura CE (cfr. commento all'art. 3 cpv. 2).

Nella versione tedesca della direttiva UE sugli ascensori è stata introdotta la definizione di «wesentliche Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen». Quest'ultima deve essere considerata come un sinonimo della definizione di «grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen» contenuta nell'ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori, nella legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11) e nell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111).

Le disposizioni concernenti gli organismi di valutazione della conformità sono contenute nell'ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (Ordinanza sull'accREDITamento e sulla designazione, OAccD, RS 946.512) e nell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA, RS 0.946.526.81). Nel diritto svizzero il capitolo relativo alla sorveglianza del mercato è coperto dalle disposizioni sulla sorveglianza del mercato della LSPro e dell'OSPro.

L'esecuzione dell'ordinanza sugli ascensori è retta dall'ordinanza del DEFR concernente l'esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.111.5). In base a quest'ultima il controllo compete all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) per gli ascensori nelle aziende e all'Ispettorato federale degli ascensori (IFA) operativi in ambito non aziendale.

Articolo 1

Il capoverso 1 descrive le modalità di immissione sul mercato e di messa a disposizione sul mercato nonché di sorveglianza del mercato come oggetto della regolamentazione dell'ordinanza sugli ascensori. Poiché l'ordinanza sugli ascensori ha come scopo la trasposizione nel diritto svizzero della direttiva UE sugli ascensori, in base all'obbligo di equivalenza derivante dal MRA, questa relazione viene riportata nel presente capoverso. Non si tratta tuttavia di rinviare in modo globale alla direttiva UE sugli ascensori, ma piuttosto di evidenziare che l'ordinanza sugli ascensori deve essere interpretata nell'ottica della direttiva UE sugli ascensori.

Con il rimando del capoverso 2 si definisce il campo d'applicazione dell'ordinanza sugli ascensori affinché corrisponda a quello previsto dalla direttiva UE sugli ascensori.

Il capoverso 3 rimanda alle definizioni della direttiva UE sugli ascensori, con la precisazione che alcune definizioni, elencate nell'allegato dell'ordinanza sugli ascensori, hanno un significato diverso. L'allegato all'ordinanza sugli ascensori riporta una tabella di concordanza fra le definizioni UE e le rispettive definizioni svizzere.

Con il rimando si riprendono inoltre le definizioni «immissione sul mercato» (prima messa a disposizione sul mercato) e «messa a disposizione sul mercato» (fornitura di un componente di sicurezza per la distribuzione o l'uso sul mercato nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito) previste dalla direttiva UE sugli ascensori. Ne risulta una certa discrepanza rispetto alla definizione di immissione in commercio della LSPro e dell'OSPro, di cui si è tenuto conto. La definizione di «immissione in commercio» contenuta nella LSPro e nell'OSPro è più ampia rispetto alla definizione di «immissione sul mercato» della direttiva UE sugli ascensori, poiché comprende sia la «messa a disposizione sul mercato» sia «l'immissione sul mercato» previste dalla direttiva UE sugli ascensori. La revisione della LSPro e dell'OSPro consentirà di armonizzare queste definizioni.

Nella tabella di concordanza delle definizioni (allegata all'ordinanza), l'espressione «organismo notificato» in uso nell'UE corrisponde in Svizzera all'«organismo di valutazione della conformità».

All'interno dell'UE, secondo la direttiva UE sugli ascensori, i compiti per la valutazione della conformità possono ormai essere eseguiti soltanto da organismi notificati. Questo può essere pertinente nell'UE ma, in Svizzera, gli organismi di valutazione della conformità che operano unicamente sul piano nazionale non devono necessariamente disporre di una designazione. Di conseguenza, se l'organismo è attivo solo in Svizzera, è sufficiente un accreditamento quale organismo di valutazione della conformità da parte del Servizio di accreditamento svizzero.

Per contro, nel campo d'applicazione del MRA, gli organismi di valutazione della conformità devono essere designati anche dalle autorità competenti perché la loro competenza sia riconosciuta a livello europeo (organismi designati). Con questa designazione, l'autorità di designazione conferma che l'organismo di valutazione della conformità è iscritto nella banca dati NANDO e che i suoi rapporti, certificati e autorizzazioni sono riconosciuti nell'UE.

Il capoverso 4 disciplina l'applicabilità della tabella di concordanza del diritto applicabile europeo e svizzero contenuta nell'allegato. Conformemente al capoverso 5, l'ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) trova applicazione in modo sussidiario se l'ordinanza sugli ascensori e i rimandi alla direttiva UE e ai suoi allegati in essa contenuti non prevedono disposizioni particolari.

Articolo 2

L'articolo 2 definisce le condizioni per l'immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato nonché per la messa in servizio di ascensori e componenti di sicurezza per ascensori. Poiché gli ascensori devono essere assemblati e montati sul posto e, a differenza di quanto avviene per i componenti di sicurezza per ascensori, non possono essere messi a disposizione sul mercato dopo la loro immissione sul mercato, gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori sono trattati in due capoversi separati (cfr. a questo proposito anche il considerando (4) della direttiva UE sugli ascensori).

I capoversi 1 e 2 lettera a riprendono le istruzioni generali dell'articolo 3 capoverso 1 LSPro e ampliano l'oggetto della protezione in base alla formulazione del considerando 8 della direttiva UE sugli ascensori.

La lettera b rimanda alle relative disposizioni della direttiva UE sugli ascensori.

La lettera c del capoverso 1 riprende l'articolo 6 paragrafo 2 della direttiva UE sugli ascensori secondo cui i vani di corsa possono contenere soltanto le tubazioni o le installazioni necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'ascensore.

Articolo 3

Quest'articolo disciplina la procedura per la valutazione della conformità, la riserva relativa alla marcatura CE, gli organismi di valutazione della conformità per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori e le autorità di designazione. Per i relativi principi riguardanti la procedura di valutazione della conformità il capoverso 1 rimanda alle corrispondenti norme della direttiva UE sugli ascensori.

Il capoverso 2 definisce la riserva relativa alla marcatura CE. Molti articoli della direttiva UE sugli ascensori contengono disposizioni concernenti la marcatura CE. L'impiego di questo simbolo dell'UE consente al fabbricante di certificare, sotto la propria responsabilità, che il prodotto soddisfa tutti i requisiti di legge dell'UE utili per garantire la protezione della salute, la sicurezza e la protezione dell'ambiente. La legislazione svizzera non può richiedere l'apposizione della marcatura CE, ma ne ammette l'uso se apposta in conformità a quanto previsto dal diritto UE.

L'articolo 19 della direttiva UE sugli ascensori definisce regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e di altre marcature. L'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza sugli ascensori rinvia all'articolo 19 paragrafi 3-5 della direttiva UE sugli ascensori, anche se dal titolo di quest'ultimo potrebbe sembrare che si riferisca solamente alla marcatura CE. Questa situazione risulta dal fatto che anche in Svizzera valgono le disposizioni concernenti il numero di identificazione dell'organismo designato (pure previste dall'art. 19).

Il capoverso 3 stabilisce i requisiti relativi agli organismi di valutazione della conformità.

Nel capoverso 4, per motivi di leggibilità, si rimanda agli articoli dell'OAccD che definiscono le condizioni e la procedura per la designazione di un organismo di valutazione della conformità come organismo designato e i requisiti per le autorità di designazione.

Articolo 4

Ora gli obblighi degli operatori economici sono disciplinati in maniera dettagliata. Pertanto l'ordinanza riprende gli articoli della direttiva UE sugli ascensori che stabiliscono gli obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori e che definiscono i casi in cui i distributori e gli importatori possono essere considerati come "quasi-fabbricanti", nonché l'obbligo che spetta ad ogni operatore economico di identificare l'operatore economico che gli ha fornito, o al quale ha fornito, componenti di sicurezza per ascensori.

Articolo 5

Questo articolo rimanda all'articolo 6 LSPro, nel quale si descrive la presunzione di conformità alle norme. Se, per determinati aspetti di un prodotto, il fabbricante applica una norma tecnica secondo l'articolo 6 LSPro, egli ha solo l'obbligo di dimostrare l'applicazione della norma. In questo caso, la presunzione di conformità del prodotto si riferisce all'ambito coperto dalla norma. Ne consegue che, in occasione di un controllo, è l'autorità di sorveglianza del mercato ad avere l'onere di produrre una controprova. L'articolo 5, inoltre, stabilisce esplicitamente che la SECO è responsabile della designazione delle relative norme.

Articoli 6, 7 e 8

Gli articoli 37 e seguenti della direttiva UE sugli ascensori stabiliscono i criteri per il controllo degli ascensori da parte degli Stati membri dell'UE. Grazie agli articoli 19-29 OSPro, la Svizzera dispone già di un efficace sistema di sorveglianza del mercato nell'ambito della sicurezza dei prodotti, integrato dagli articoli 7 e 8 dell'ordinanza sugli ascensori. Questi articoli riprendono gli articoli 13a e 13b dell'ordinanza sugli ascensori del 23 giugno 1999 (RS 819.13), poiché l'obbligo di notifica dell'immissione sul mercato di nuovi ascensori e il registro degli ascensori hanno dimostrato la loro validità.

Articolo 9

A seguito dell'entrata in vigore dell'ordinanza sugli ascensori riveduta, l'ordinanza del 23 giugno 1999 viene abrogata.

Articolo 10

Analogamente a quanto fatto dalla direttiva UE sugli ascensori, si precisa in questo articolo che gli ascensori che sono stati immessi sul mercato fino al giorno prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza riveduta e che sono conformi a quanto prescritto dall'ordinanza sugli ascensori del 1999 possono essere messi in servizio anche dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza riveduta. Inoltre, anche i componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza riveduta e che sono conformi a quanto prescritto dall'ordinanza sugli ascensori del 1999 possono essere messi a disposizione sul mercato anche dopo questa data. Ciò rientra sicuramente nella normale prassi di applicazione del diritto, ma per maggiore sicurezza viene esplicitato.

In base all'articolo 10 capoverso 3, lo stesso vale per i certificati rilasciati e le decisioni emesse secondo l'ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori.

Nella versione francese della direttiva sugli ascensori sono utilizzati termini diversi per designare i documenti che attestano la conformità. I termini «certificat», "attestation" e «approbation», ad esempio, ricorrono più volte. Benché l'articolo 10 dell'ordinanza riveduta (che riprende l'art. 44 della direttiva) menzioni soltanto i "certificats et décisions rendues" (certificati rilasciati e le decisioni emesse), si deve intendere che tutti i documenti emessi dagli organismi di valutazione per attestare la conformità (approvazioni, attestati, ecc.) in applicazione dell'ordinanza del 1999 restano validi con l'ordinanza del 2015.

L'articolo 10 capoverso 4 riprende il senso dell'articolo 12 capoverso 1 dell'ordinanza sugli ascensori del 1999. Quest'ultimo prevede che, in caso di modernizzazione di un ascensore, le trasformazioni che incidono in modo considerevole sulla sicurezza dell'ascensore sottostanno in quanto tali ai requisiti di sicurezza tecnica (materiali) ma non ai requisiti di carattere formale relativi all'immissione in commercio di ascensori e componenti di sicurezza nuovi.

Lo scopo di questa disposizione era di evitare di ostacolare la modernizzazione delle vecchie installazioni che erano state immesse sul mercato secondo il diritto previgente (ossia prima della scadenza del termine transitorio previsto all'art. 18 dell'ordinanza sugli ascensori del 1999) esonerandole da ulteriori prescrizioni formali.

Il numero dei vecchi ascensori è destinato a diminuire a causa del continuo rinnovo del parco immobiliare svizzero. Nel frattempo, per ragioni di costi, negli immobili esistenti spesso si preferisce installare nuovi impianti piuttosto che ripristinare quelli vecchi.

Per il momento, tuttavia, è opportuno riprendere il senso dell'articolo 12 nelle disposizioni transitorie, in modo da considerare due casi distinti:

1. gli ascensori immessi sul mercato dopo il 1° agosto 1999 e che non beneficiano delle disposizioni transitorie dell'articolo 18 dell'ordinanza sugli ascensori del 1999 devono rispettare il regime dell'ordinanza del 1999. In caso di trasformazione o di rinnovamento (prodotto sostanzialmente modificato) essi sottostanno all'articolo 2 capoverso 3 LSPro. La modernizzazione è equiparata a una nuova immissione sul mercato. Gli ascensori sono quindi sottoposti alle prescrizioni formali e materiali dell'ordinanza del 1999 e, a partire dal 20 aprile 2016, alle prescrizioni dell'ordinanza sugli ascensori riveduta del 2015;
2. gli ascensori immessi sul mercato prima del 1° agosto 1999 o secondo le disposizioni transitorie dell'articolo 18 dell'ordinanza sugli ascensori del 1999 devono poter continuare a beneficiare della finalità dell'articolo 12 dell'ordinanza del 1999 e quindi essere sottoposti a una disposizione transitoria.

L'articolo 10 capoverso 4 riguarda solo il secondo caso, nel senso che la modernizzazione degli ascensori costituisce indubbiamente una nuova immissione sul mercato e deve rispettarne le esigenze materiali, ma è dispensata dalle esigenze formali dell'articolo 3. Tuttavia, l'installatore responsabile della modernizzazione è tenuto a rispettare le altre prescrizioni formali legate all'immissione sul mercato, in particolare a notificare l'intervento al registro degli ascensori (art. 7) e a conservare la documentazione.

Nell'avamprogetto presentato nel corso dell'indagine conoscitiva di aprile/maggio 2015, l'articolo 12 dell'ordinanza del 1999 non era stato ripreso poiché non trova corrispondenza né nella vecchia direttiva UE sugli ascensori (1995), né in quella nuova (2014).

Riprendendo la finalità dell'articolo 12 dell'ordinanza del 1999 nelle disposizioni transitorie dell'ordinanza riveduta, si è tenuto conto della richiesta avanzata dalle cerchie interessate, le quali deploravano la scomparsa dell'articolo 12 e della prassi che ne derivava per quanto riguarda la modernizzazione degli ascensori sottoposti al diritto previgente.

Articolo 11

L'ordinanza sugli ascensori riveduta entra in vigore il 20 aprile 2016, in corrispondenza con il termine previsto per gli Stati membri dell'UE. La pubblicazione tempestiva della nuova ordinanza sugli ascensori nella RU garantisce alle cerchie interessate il tempo necessario per adeguarvisi.

Allegato

Cfr. articolo 1.